

Legge regionale 31 agosto 1981 , n. 53 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

Art. 27

(5)

Il personale del Corpo Forestale Regionale appartenente alla qualifica di coadiutore-guardia assume la denominazione di guardia del Corpo Forestale Regionale; quello della qualifica di segretario-maresciallo assume la denominazione di maresciallo del Corpo Forestale Regionale; il personale del Corpo medesimo, appartenente alle qualifiche di consigliere, funzionario e dirigente, assume la denominazione di ispettore del Corpo Forestale Regionale.

(1)

Il personale appartenente alle qualifiche di guardia e maresciallo con profilo professionale ittico assume la denominazione rispettivamente di guardia ittica e maresciallo ittico.

(2)

Al personale appartenente alle qualifiche di guardia, maresciallo ed ispettore del Corpo Forestale Regionale sono attribuiti i compiti spettanti al personale del Corpo Forestale dello Stato, salvo quanto diversamente disposto da leggi regionali.

(3)

La responsabilità del funzionamento delle stazioni forestali è affidata a marescialli o, in caso di temporanea assenza o impedimento, a guardie del Corpo Forestale Regionale.

5. Per lo svolgimento dei servizi di istituto, ai componenti il Corpo forestale regionale, nonché alle guardie ed ai marescialli ittici, in quanto incaricati della ricerca e dell'accertamento degli illeciti e dei reati previsti dalle leggi e dai decreti vigenti in materia forestale, di caccia, pesca, protezione della natura e ambiente, si intende

attribuita la qualifica di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria ai sensi del comma 3 dell'articolo 57 del codice di procedura penale.

(4)(6)

Assume la qualifica di agente di polizia giudiziaria il personale appartenente alla qualifica di coadiutore- guardia del Corpo forestale regionale.

Assume la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria il personale appartenente alla qualifica di:

a) dirigente ispettore forestale, funzionario ispettore forestale, consigliere ispettore forestale del Corpo forestale regionale;

b) consigliere forestale;

c) segretario - maresciallo del Corpo forestale regionale;

d) coadiutore-guardia del Corpo forestale regionale in possesso di un'anzianità di servizio pari ad almeno 20 anni, previa richiesta e superamento di un corso di formazione i cui criteri minimi sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

(8)(9)

Note:

1 Parole sostituite al primo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983

2 Parole sostituite al secondo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983

3 Parole sostituite al terzo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983

4 Aggiunti dopo il quinto comma 3 commi da art. 13, comma 1, L. R. 13/1998

5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 146, L. R. 4/2001

6 Quinto comma sostituito da art. 8, comma 1, L. R. 10/2003

7 Ottavo comma abrogato da art. 101, comma 1, lettera a), L. R. 9/2019

8 Parole sostituite alla lettera d) del settimo comma da art. 3, comma 19, L. R. 14/2023

9 Parole aggiunte alla lettera d) del settimo comma da art. 47, comma 1, L. R. 3/2024